

DCLXV. SEDUTA

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 26094		
Disegni di legge:			
(Presentazione)	26095, 26103, 26134		
(Trasmissione)	26094		
(Deferimento a Commissione permanente)	26094		
Disegni di legge d'iniziativa di senatori (Presentazione)	26094		
Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato » (1776) (Discussione e approvazione):			
GRISOLIA	26097		
RUGGERI	26101		
MOTT, <i>relatore</i>	26102		
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	26102		
Disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento) » (1700) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):			
MARCONCINI, <i>relatore</i>	26105		
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	26105		
Disegno di legge: « Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 » (1730) (Approvazione):			
PRESIDENTE	26127		
		Disegno di legge: « Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate fino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale » (1749) (Discussione e approvazione):	
		CASTAGNO	Pag. 26127
		BERTONE, <i>relatore</i>	26128
		VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	26128
		Disegno di legge: « Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 » (1002) (Discussione e approvazione):	
		SCHIAVONE, <i>relatore</i>	26129
		TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	26129
		Disegno di legge: « Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (1447) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione)	26131
		Disegno di legge: « Completamento ed integrazione del programma navale di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75 » (1758) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
		TOMMASINI, <i>relatore</i>	26132, 26133
		CAPPA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	26132, 26134
		CARELLI	26132, 26134
		RUINI	26133
		ROVEDA	26133

Disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (406-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . Pag. 26135
PERSICO 26135

Interrogazioni:

(Annunzio) 26136

(Svolgimento):

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro* 26095
CONTI 26096

Mozione (Ritiro) 26095

Sul processo verbale:

VOCCOLI 26094

La seduta è aperta alle ore 16.

(L'Assemblea applaude all'indirizzo del Presidente).

Sul processo verbale.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

VOCCOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOCCOLI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei votato contro la fiducia al Ministero De Gasperi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Farioli per giorni 1, Ghidini per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Attribuzioni delle Giunte provinciali » (1826), d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo;

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (1827);

« Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici) » (1828), d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegni di legge di iniziativa di senatori.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal senatore Longoni: « Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli provinciali circa la denominazione dell'Organo esecutivo del Consiglio provinciale » (1824);

dai senatori Sacco, Pezzini, Vigiani, Momi, Menghi e Lodato: « Trasformazione e fusione delle società cooperative » (1825);

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Re-

gina Elena e per le opere di sbarramento sul Ticino » (1810).

Ritiro di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Labriola ha dichiarato di ritirare la mozione, da lui presentata, concernente la base navale americana di Napoli.

Tale mozione sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno, a meno che non vi sia opposizione di dieci o più senatori, a norma del capoverso dell'articolo 110 del Regolamento.

Presentazione di disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (1829).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Zoli, Ministro di grazia e giustizia, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Conti, al Ministro delle finanze, per sapere come intenda provvedere alla divulgazione del testo unico delle norme per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette; visto che a tale necessaria, urgente divulgazione non può certamente provvedersi con il testo stampato sulla *Gazzetta Ufficiale*, la quale è posta in vendita al prezzo proibitivo di lire trecento (1804).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro per rispondere a questa interrogazione.

VANONI, *Ministro delle finanze* e *ad interim del tesoro*. Onorevole Conti, ella sa che una delle preoccupazioni del Governo e del Ministro è di diffondere sempre più gli elementi essenziali che interessano i cittadini per quanto riguarda le dichiarazioni tributarie. Il provvedimento che fissa al 10 ottobre la data per la presentazione della domanda venne, infatti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio ultimo scorso. Successivamente è stato pubblicato, in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, il testo unico sulla dichiarazione tributaria ed i moduli col decreto del Ministro che li approva. Questo fascicolo, sulla base dei prezzi correnti della *Gazzetta Ufficiale*, è venuto a costare 300 lire. Peraltro, il Ministero si è preoccupato di diffondere il più possibile la conoscenza e dei testi e dei moduli, ed intende raggiungere questo risultato attraverso una serie di attività che ricordo rapidamente.

Innanzitutto tutti i moduli della dichiarazione saranno distribuiti gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e spediti, pure gratuitamente, a domicilio di tutti i cittadini che sono considerati possibili contribuenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Questi stessi moduli saranno a disposizione dei cittadini che ne vorranno fare acquisto, presso tutte le rivendite dei monopoli di Stato, al prezzo di 25 lire. Annesso ad ogni modulo è un riassunto delle principali disposizioni che interessano la presentazione della dichiarazione, in modo che il cittadino ne possa avere la conoscenza nella maniera più semplice possibile. Contemporaneamente, in data 28 luglio, il Ministero ha emanato una circolare piuttosto voluminosa contenente l'illustrazione di tutti gli elementi necessari per la presentazione della dichiarazione. Questa circolare, che sarà diffusa a cura del Ministero in numerosi esemplari distribuiti agli Uffici delle imposte, alle Intendenze di finanza ed a tutti gli Uffici comunali, sarà anche diffusa attraverso le principali organizzazioni professionali. Ho, per esempio, qui davanti agli occhi, il testo della circolare, dei moduli e della legge, preparato a cura dell'Associazione delle società per azioni, la quale ne diffonderà 40 mila copie gratuitamente presso tutti gli associati. Inoltre, molte riviste di carattere economico pubblicheranno le istruzioni ed il testo della

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

legge, in maniera che le norme principali arriveranno a conoscenza dei cittadini senza spesa e nel miglior modo possibile.

Aggiungo che il Ministero ha preparato due serie di opuscoli per illustrare queste norme sulle dichiarazioni: un opuscolo di carattere generale che richiama l'attenzione dei cittadini sull'importanza politica del gesto che essi sono chiamati a compiere attraverso la dichiarazione e sul vincolo morale che incombe su ogni cittadino nei confronti del dovere tributario; un secondo opuscolo in cui, rivolgendosi a categoria per categoria, agricoltori, commercianti, industriali, ecc. si illustrano le particolarità del modulo ed il modo come deve essere data la risposta da parte dei cittadini.

A questa attività ufficiale viene affiancata l'opera di propaganda, che si intensificherà soprattutto nel mese di settembre, cioè nel periodo precedente al termine fissato per la dichiarazione, con articoli sui giornali, con comunicazioni alla radio e con conferenze del Ministro, ed io mi auguro anche che gli onorevoli parlamentari vorranno dedicare la loro autorità per rendere più chiaro l'adempimento di questo dovere fondamentale del cittadino. In sostanza il Governo crede di avere fatto e di star per fare tutto quello che è necessario, in una linea di serietà, per portare a conoscenza del maggior numero possibile di cittadini, e la portata della legge, e le norme relative, e le forme attraverso le quali il cittadino può adempiere al dovere che il Parlamento, nell'approvare la legge, ha posto a carico di ogni italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti, per dichiarare se è soddisfatto.

CONTI. Mi dichiaro soddisfatto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato » (1776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento per

costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato ».

Avverto che la discussione avrà luogo sul testo della Commissione.

Prego il senatore segretario, di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretario:

DISEGNO DI LEGGE TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

Articolo unico.

Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 dopo la parola « entità » aggiungere le altre: « e la natura ».

All'articolo 3 alla data « 30 giugno 1952 » sostituire l'altra « 30 giugno 1953 ».

All'articolo 4 dopo le parole: « dei ministri » aggiungere le altre: « , entro i termini fissati dall'articolo 3 ».

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 5, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 5 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4.50 per cento.

« Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto semestralmente all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Grisolia. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 490 del 7 luglio 1951, che viene sottoposto oggi all'esame di questa Assemblea per la sua conversione in legge, risente del *caos* che in misura particolarmente accentuata si era manifestato nelle sfere ministeriali alla vigilia della recente crisi. Il 7 luglio e il 10 luglio si sono verificati deplorabili fatti nella pubblica Amministrazione, ivi comprese talune promozioni, di cui dovremo occuparci in altro giorno in questa Alta Assemblea. Ma — mentre per qualche settore il *caos* ha prodotto fantastiche promozioni al grado superiore di protetti da Ministri in carica — nella specie ci va di mezzo la serietà legislativa dell'Italia in uno alla irresponsabilità, per non dire ignoranza, di chi è preposto alla vita economica e finanziaria del Paese.

E valga il vero.

In base all'articolo 77 della Costituzione, si può ricorrere a questa forma di provvedimenti, aventi forza di legge, in casi di particolare emergenza, e precisamente — afferma la norma costituzionale — in casi straordinari di necessità e urgenza. C'era oggi questa necessità e questa urgenza?

Come ebbi già a dire in occasione della discussione del bilancio del Commercio estero, è veramente strano che il Governo De Gasperi — con tutti i suoi tecnici e supertecnici — si sia accorto soltanto dopo l'aggressione della Corea che l'Italia difettava, come difetta, di scorte di materie prime e di prodotti essenziali;

quando tale deficienza rappresenta una tabe per il nostro Paese!

Quindi, il Governo aveva tutto il tempo di ricorrere al Parlamento per l'emanazione di apposita legge, senza dover attendere l'imminenza della crisi per abusare dell'articolo 77 della Costituzione.

Inoltre, il Governo, nella fattispecie, ha dimenticato che esiste già una legge in Italia, il decreto legislativo n. 480 del 2 giugno 1946, il cui primo articolo, mi si consenta la lettura, è del seguente tenore: « L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenente al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese, è subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che, quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire, deve essere munita della dichiarazione delle competenti Ragionerie centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro, portafoglio dello Stato ».

Evidentemente non è stata tenuta presente questa disposizione legislativa, altrimenti si sarebbe, se mai, completato quel provvedimento, invece di presentare un decreto-legge di questa natura, di cui brevemente diremo le incongruenze.

Mi sia consentito al riguardo di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul mio modesto intervento del 6 giugno, quando insisteva perchè gli acquisti di Stato, e a maggior ragione gli acquisti di derrate alimentari e di materie prime essenziali provenienti dall'estero, venissero contrattati e conclusi non da privati operatori, bensì esclusivamente da competenti enti o aziende dipendenti o vigilati o comunque controllati dallo Stato. Motivi di economia e di indispensabile sicurezza impongono tale procedimento che, d'altra parte, era stato previsto e stabilito nel citato decreto legislativo n. 480 del 1946. L'operatore privato, anche quando presta la sua opera, reclama, specie nei confronti dello Stato, laute provvigioni o commesse di altro genere per l'interessamento spiegato nell'interesse della collettività. In-

vece, gli organi dipendenti, o comunque controllati dallo Stato, quali l'Istituto del commercio con l'estero, le nostre Delegazioni commerciali permanenti all'estero, l'A.R.A.R., la S.P.E.I. ecc., non potrebbero reclamare alcun maggiore compenso, mentre offrirebbero la massima sicurezza e garanzia nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora, poichè il cennato decreto legislativo del 2 giugno 1946, che non risulta abrogato, stabilisce le norme e il procedimento da seguire circa l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera, e poichè le disponibilità valutarie dell'Ufficio italiano cambi sono di esclusiva pertinenza del Tesoro dello Stato, non comprendiamo proprio, malgrado la intelligente ma sintetica relazione del senatore Mott, le ragioni e le necessità sostanziali e formali, giuridiche e tecniche, per cui si sia ricorsi affrettatamente alla emanazione del decreto-legge di cui oggi si chiede la conversione in legge.

Inoltre, sia nel testo del decreto-legge in questione, sia in quello del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione e sia infine nelle due relazioni, quella governativa e quella della 5^a Commissione permanente del Senato, stesa dal molto egregio nostro collega Mott, si legge che l'Ufficio italiano cambi cede in prestito al Ministro del tesoro 100 miliardi. Mi si perdoni un inciso: quale Ministro del tesoro, quello antecrisi, o l'onorevole Vanoni quale cosiddetto liquidatore del Ministero del tesoro, o quello che pontificherà quando avremo esaminato ed eventualmente approvato la legge che dovrebbe riorganizzare il nuovo mastodontico Ministero del bilancio? E poi, onorevoli colleghi, perchè « Ministro del tesoro » e non « Tesoro dello Stato »? Inoltre, parlando di 100 miliardi da cedere in prestito, non si dice di quale valuta si tratta, nè ciò è indicato nel disegno di legge; eppure anche le mie modeste cognizioni finanziarie mi dicono che pure la lira italiana, nonostante il suo modesto valore sul mercato internazionale, è anch'essa una valuta. Necessità quindi di specificare nel disegno di legge se trattasi di valuta estera, o di valuta nazionale, o di tutte e due insieme.

Ma v'ha di più: nel predetto nostro intervento del 6 giugno sul bilancio del Ministero

del commercio con l'estero abbiamo a sufficienza esposto le ragioni e le cause di indole tecnica e giuridica perchè il fondo valutario, anche se gestito dall'Ufficio italiano dei cambi, è di esclusiva pertinenza del Tesoro dello Stato, come, del resto, è stato confermato in Senato dallo stesso Ministro del commercio con l'estero nella seduta del 7 giugno 1951.

Ciò posto, ed essendo il Tesoro dello Stato il legittimo proprietario del fondo valutario gestito dall'Ufficio italiano cambi, non si può parlare in una legge di prestito dello Stato a se stesso, come si configurerebbe nel caso che il Tesoro ricevesse dall'Ufficio italiano cambi i 100 miliardi, così come predisposto, bensì di prelievo dal fondo valutario o di utilizzo di una parte delle valute estere per un controvalore di 100 miliardi di lire. Perchè, onorevoli colleghi, il Tesoro può prelevare quando e quanto vuole dal fondo valutario che gli appartiene; e per giunta non è tenuto a prestare garanzia di sorta, poichè la maggiore garanzia sarebbe, se mai, nella natura stessa dello Stato sovrano (anche se oggi, e ci auguriamo per ancora poco tempo, vi sia la tendenza a diventare modesta colonia nord-americana). Nè tanto meno lo stesso Tesoro può essere tenuto a corrispondere alcun interesse sul controvalore in lire delle valute estere utilizzate.

Tale nostra messa a punto trova la sua ragion d'essere nel fatto che la massa di valute gestite, per conto del Tesoro, dall'Ufficio italiano cambi trae origine da alcune anticipazioni di lire italiane fatte dalla Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi per conto del Tesoro; anticipazioni su cui il suddetto Ufficio corrisponde un tasso di interesse che, come ha affermato in Senato il Ministro del commercio con l'estero, nella seduta del 7 giugno, sarebbe nella misura — dico sarebbe — dell'uno per cento fino ai primi 300 miliardi di anticipazioni e del 4 per cento oltre i 300 miliardi. Peraltro si ha motivo di ritenere che tale tasso sia di parecchio superiore perchè una mia modesta richiesta, inoltrata tramite l'autorevole Presidente della 5^a Commissione finanze e tesoro, e che era intesa ad ottenere che fosse depositato in Senato il testo completo della convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e la Banca d'Italia, relativa alle dette anticipazioni, è fino ad oggi rimasta lettera morta.

Intanto, al 31 dicembre 1950, le anticipazioni in oggetto avevano raggiunto la cifra di ben 406,7 miliardi, con la conseguenza di altri miliardi di interessi che, in definitiva, si ripercuotono in un aggravio per il consumatore italiano.

In merito poi alla proposta della Commissione di autorizzare, con l'emendamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame, il Ministero del tesoro ad emettere buoni del Tesoro speciali, fruttanti l'interesse annuo fisso fino al 4 e mezzo per cento, per un importo eguale al controvalore in lire prelevato dal fondo monetario (buoni che dovrebbero rimanere in deposito presso l'Ufficio italiano cambi a sua garanzia, e per giunta non commerciabili sino al 30 giugno 1953, epoca di scadenza per il mantenimento delle scorte), osserviamo che tale proposta non può, anzi non deve essere accolta per i seguenti motivi:

1) Il proprietario di una determinata cosa non dà, ma chiede, se mai, una garanzia, allorché cede ad altri in tutto o in parte la propria cosa. Il Tesoro dello Stato è il proprietario della valuta estera, mentre l'Ufficio italiano cambi è un semplice gestore, senza raggiungere neanche la completa figura giuridica dell'amministratore vero e proprio, perché non fa che eseguire gli ordini che gli pervengono dalle competenti pubbliche amministrazioni.

2) Si vuole consacrare in una legge, ad iniziativa del Ministero del tesoro, niente meno l'obbligo di fornire garanzie all'Ufficio italiano cambi per la cifra di 100 miliardi quando poi lo stesso Tesoro, in virtù dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale n. 331 del 1945, istitutivo dell'Ufficio italiano cambi, è obbligato ad intervenire in favore del detto Ufficio nel caso che a carico di esso, posto in liquidazione, risultassero perdite eccedenti le sue riserve e il fondo di dotazione. Quindi, che si possa parlare e proporre che il Tesoro dia garanzia all'Ufficio italiano cambi per prelevare la valuta estera che gli appartiene, è davvero inconcepibile dal punto di vista economico e finanziario, quando dovrebbe essere proprio il contrario e cioè l'Ufficio italiano cambi ad offrire concreta garanzia per le centinaia e centinaia di miliardi di lire che esso gestisce in nome e per conto del Tesoro.

3) Siccome i buoni speciali del Tesoro, proposti per l'emissione a garanzia, non potrebbero essere ceduti sul mercato, come si legge nella relazione della Commissione finanze e tesoro, tale operazione si risolverebbe in un nulla di fatto, anzi verrebbe a costituire un onere non lieve per l'Erario, solo se si considerino le spese per la carta, la stampigliatura, la resa di legittima validità dei Buoni e tutte le altre spese generali occorrenti per l'emissione di un quantitativo di buoni del Tesoro per 100 miliardi di lire.

Per *incidens* si rileva a questo punto che il ricavato in lire italiane, data l'alienazione totale o parziale delle scorte costituite, verrà incamerato dal Tesoro dello Stato, il quale potrebbe utilizzarlo per i suoi temporanei bisogni di tesoreria, oppure versarlo, in tutto o in parte, alla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano cambi, a riduzione dell'ammontare delle anticipazioni effettuate, a suo tempo, dalla stessa Banca all'Ufficio italiano cambi, come sopra esposto.

Pertanto, se il Tesoro dovesse utilizzare, per le proprie necessità di tesoreria, il detto ricavato, tale fatto, unitamente alle nuove anticipazioni in lire da parte della Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi per nuove provviste di valuta, potrebbe portare al verificarsi di un aumento di giovevole velocità monetaria. Chè se invece il Tesoro ritenesse di versare subito il ricavato alla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano cambi, si verificherebbe una momentanea deflazione monetaria, che verrebbe superata subito dopo da nuove anticipazioni in lire dalla Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi, e quindi agli effetti finanziari si tornerebbe al punto di prima.

In conclusione, noi siamo convinti, per i motivi innanzi detti, che l'utilizzazione di 100 miliardi di lire in valute estere può essere attuata dal Tesoro nello Stato in base alla vigente legge del 2 giugno 1946 n. 480, senza necessità di far ricorso al decreto-legge n. 490 del 7 luglio 1951, di cui oggi si sollecita la conversione in legge. Se mai, il prelievo e lo svolgimento tecnico amministrativo dell'utilizzazione dei 100 miliardi potrebbe essere stabilito e regolamentato in una apposita convenzione da stipularsi tra il Tesoro e l'Ufficio italiano cambi; convenzione che sarebbe oppor-

tuno fosse esaminata e approvata dal Parlamento, sia pure in sede di Commissione permanente finanze e tesoro.

Se, infine, si vuole proprio convertire in legge il decreto in questione, allora necessita, per serietà ed armonia legislativa, modificare sostanzialmente il testo oggi sottoposto al nostro esame.

Con l'occasione, ci sia consentito di suggerire alla Commissione finanze e tesoro del Senato di intervenire, per il tramite del suo autorevole Presidente, presso la competente pubblica amministrazione per ottenere che gli acquisti all'estero, specie di cereali, grassi e pelli, almeno fino a quando una maggiore intelligenza ed un più sentito amor patrio non avranno indotto i governanti italiani a riprendere ed intensificare i rapporti commerciali con i Paesi di nuova democrazia, vengano effettuati con preferenza presso quelle Nazioni del sud-America dove si trovano bloccati non pochi nostri crediti, che nella sola Argentina — se non andiamo errati — ammontano a circa quaranta milioni di dollari U.S.A. Ciò converrebbe anche in quei casi in cui i prezzi d'acquisto dovessero risultare leggermente superiori a quelli di altri mercati, per non correre il rischio di non prendere dal cattivo pagatore una parte di quello che si può perdere completamente.

Ma, ritornando al finanziamento degli acquisti di Stato, e poichè nella fattispecie i principali interessati sono il Tesoro dello Stato e l'Ufficio italiano cambi, riteniamo che, mai come oggi, si renda urgente ed indispensabile che la Commissione finanze e tesoro del Senato, richiamandosi alle nostre interrogazioni del 26 ottobre 1946, del 20 febbraio ed 8 marzo 1951, al nostro disegno di legge n. 1388 del 21 novembre 1950, da mesi giacente presso la stessa Commissione in sede deliberante, nonchè richiamandosi alle richieste ed ai rilievi dei senatori del Gruppo cui ho l'onore di appartenere, richieste avanzate in tema di discussione sui bilanci del Tesoro e del Commercio estero, intervenga, essa Commissione, energicamente e con tutta la sua autorità, per ottenere:

1) che vengano finalmente depositati i bilanci e le annesse dettagliate relazioni dell'Ufficio italiano cambi dal 1945 al 1950, tenendo presente che, in virtù degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 17 maggio 1945 n. 331, tra i

revisori del detto Ufficio vi è anche un rappresentante designato dal Presidente della Corte dei conti e che annualmente il bilancio dell'Ufficio italiano cambi con annessa dettagliata relazione dovrebbe essere presentato al Ministero del tesoro;

2) che venga finalmente adottata una decisione, che noi ci auguriamo favorevole, sul citato nostro disegno di legge n. 1388, allo scopo di provvedere una buona volta giuridicamente e seriamente alla più completa sistemazione dell'ordinamento istituzionale, amministrativo e patrimoniale dell'Ufficio italiano cambi;

3) che venga esaminata e accertata l'effettiva attuale situazione patrimoniale e valutaria dell'Ufficio italiano cambi ed i suoi rapporti di dare ed avere nei confronti del Tesoro dello Stato e della Banca d'Italia; ciò anche per compensare eventualmente quelle somme che il Tesoro dovesse versare all'Ufficio italiano cambi nel corrente esercizio 1951-52 ed ammontanti complessivamente, se non vado errato, a quattordici miliardi e venti milioni, come si desume dai rispettivi capitoli del bilancio del Tesoro 1951-52.

Urge, nell'interesse del Paese, procedere a questo accertamento, perchè il sistema, fino ad oggi seguito, di confondere, cambiare e sopprassedere in materia finanziaria, non può nè deve più oltre essere tollerato.

Se non si provvede con chiarezza, vuol dire che sotto c'è qualche cosa di grave da nascondere o che vi è qualche alto nume tutelare che s'intende salvare!

Il Tesoro non devè solo pagare o fingere di pagare. Ad esempio, dopo circa sei anni, l'Ufficio italiano cambi, che è il mandatario del Tesoro in materia valutaria, ai termini degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo n. 331 del 1945, non ha ancora presentato alcun rendiconto circa la gestione del patrimonio dell'ex Istituto nazionale cambi con l'estero; patrimonio che ammontava nel 1945, all'epoca cioè della cessazione di detto Istituto, a diversi miliardi di lire. Come pure, il predetto Ufficio italiano cambi non ha sino ad oggi dimostrato come ha utilizzato dal 1946 al 1950 il noto contributo annuo di 160 milioni di lire da parte del Tesoro, di cui a pagina 253, capitolo 450 del bilancio del Tesoro 1951-52. Si noti che dal

1946 al 1950 il contributo del Tesoro all'Ufficio italiano cambi ha raggiunto ben ottocento milioni.

Ed ancora, malgrado ogni richiesta da questi banchi nulla si è potuto sapere se i due famosi miliardi, stanziati nel bilancio del Tesoro 1950-51 in favore del cessato Istituto cambi, siano stati effettivamente versati e da chi siano stati utilizzati, quando l'Istituto nazionale cambi dal 1945 non esiste più come entità economica.

Per tutto questo complesso di motivi, che si attengono ai rapporti finanziari tra Tesoro dello Stato e Ufficio italiano cambi e che depongono in senso nettamente contrario alla presente operazione di prestito di cento miliardi, di cui al decreto legge 7 luglio 1951, io mi auguro che il disegno di legge di conversione oggi sottoposto al nostro esame — indipendentemente dalla materia che esso prevede e dalla sua evidente natura di ulteriore finanziamento di spese di carattere militare, anche se camuffato sotto la voce di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime — non sia approvato da questa Alta Assemblea, o quanto meno sia rimandato alla Commissione permanente finanze e tesoro del Senato per un ulteriore e più completo esame, nell'interesse supremo del Paese e per una sempre maggiore serietà della nostra opera di legislatori. (*Applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruggieri. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci dichiariamo contrari a questo disegno di legge, pur condividendo quanto è stato esposto dal collega Grisolia, per altre ragioni, e soprattutto per l'aspetto politico del disegno di legge. Esso si inquadra evidentemente in quella serie di provvedimenti che sono suggeriti, anzi direi sono attinenti alla preparazione di guerra, che non è voluta dal popolo italiano, ma è voluta e diretta dall'imperialismo americano, ed è una prova di più, direi, che il nostro Governo è costretto, anche alle volte contro la propria volontà, ad utilizzare tutte le riserve del Paese per questo scopo. Mano a mano che questa politica si sviluppa, il Paese dovrà assumere altre spese, altri impegni. Proprio due giorni fa, l'onorevole Scoccimarro, da questi banchi, confermò la nostra tesi.

Egli affermò decisamente che gli impegni finanziari che il Paese ha preso e dovrà ancora prendere in avvenire, in conseguenza della politica atlantica, non debbono essere commisurati soltanto nei limiti dei bilanci militari e delle leggi speciali per il riarmo, ma certamente dovranno, per necessità di cose, svilupparsi in diversi altri settori, come, per esempio, quello che stiamo considerando ora, e certamente anche in altri settori che non sono sempre prevedibili. Ebbene, questa richiesta di conversione in legge del decreto-legge n. 490, è la conferma (e forse non ce n'era neanche bisogno) della nostra tesi, sicché noi dobbiamo considerare che tutte le vostre prospettive, tutte le promesse di investimenti produttivi e di utilizzazione di tutte le risorse dello Stato al fine di aumentare i beni di consumo, al duplice scopo di elevare il tenore di vita dei lavoratori e di diminuire nei limiti consentiti la disoccupazione, cadranno nel vuoto. Ciò anche al di fuori della vostra volontà, ma poichè siete voi che avete messo il Paese su questa strada, ne siete responsabili.

Questo investimento di valuta va considerato, secondo noi, nel suo carattere militare; questi cento miliardi, infatti, potevano trovare un ben altro impiego se non aveste legato il Paese agli impegni bellici ed a scopi aggressivi. Ma il disegno di legge ha anche un altro significato. Voi avete sempre parlato delle esigenze di quella che chiamate difesa, dal momento in cui siamo entrati nel Patto atlantico e del fatto che, al di fuori dei nostri bilanci militari, l'America ci avrebbe aiutato. Ebbene, questa è una prova che in ogni caso dovremmo pensare da noi alla nostra vita anche in caso di conflitto.

Abbiamo però la ferma fiducia che nel mondo prevarranno le forze della pace e che i guerrafondai, che sono sempre gli stessi e che fanno sempre parte di quella classe che voi rappresentate, non prevarranno. Noi consideriamo questo provvedimento come un altro atto di preparazione alla guerra e, coerenti al nostro atteggiamento di lotta per la pace, neghiamo il voto al disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Il senatore Grisolia ha colto l'occasione di questo provvedimento per ribadire le sue idee, riguardanti il passaggio dell'Ufficio cambi alle dipendenze del Ministero del tesoro. Egli ha considerato il progetto in discussione sotto questa visuale e ne ha tirato le conseguenze come se i suoi concetti fossero già stati accettati. Egli stesso, però, nella relazione al suo progetto, ha ammesso che l'Istituto cambi è un istituto di diritto pubblico, con gestione autonoma. Questo suo progetto verrà discusso. Esso è all'esame della quinta Commissione; ma finchè non sarà approvato o respinto, le osservazioni e le critiche portate dal senatore Grisolia allo schema in esame vanno al di là della sostanza del disegno di legge.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Ruggeri, essi riguardano la politica generale; questo porterebbe ad una lunga discussione; ma non in questo momento. Tanto più che se n'è parlato a lungo in questi giorni. Circa il lamento di troppi scarsi investimenti produttivi, il fatto che per mezzo di questa legge si elimina la necessità di ricorrere al credito bancario per la costituzione di queste scorte permette maggiori investimenti, quindi maggiore produttività e maggiore occupazione in Italia.

Per quanto riguarda il sentimento di pace, onestamente, anche il senatore Ruggeri sa che il desiderio di pace è altrettanto e forse maggiore in noi che in altri. È strano d'altronde che da quella parte si critichi l'istituzione e l'organizzazione di acquisti di Stato in tesi generale.

Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'onorevole Grisolia mi scuserà se mi attengo esclusivamente al tema tecnico di questa legge, che è molto più importante degli svolazzi politici che si possono fare intorno al provvedimento stesso. Questa legge ha una semplice funzione: proprio in base alla legge n. 480, che l'onorevole Grisolia ha ricordato, l'utilizzo delle valute disponibili presso l'Istituto italiano dei cambi è possibile soltanto dietro immediato versamento del contro valore in lire delle valute utilizzate per gli acquisti all'estero. Il decreto, sottoposto alla vostra approvazione per la conversione, riguarda gli acquisti per costituire « riserve di prodotti alimentari e di materie prime » indispensabili alla

vita del Paese: cosa che qualsiasi Paese prudente fa in momenti di emergenza se vuole avere la coscienza tranquilla verso i propri cittadini, ove le cose dovessero in qualsiasi momento peggiorare. Dunque, questo decreto dice che, per acquistare tali scorte indispensabili, il Ministro del tesoro è autorizzato non a versare immediatamente all'Istituto italiano dei cambi, procurandosi da altre fonti le lire per il versamento, ma ad ottenere in mutuo le somme necessarie per l'acquisto di queste scorte.

Devo illustrare come le cose si sono svolte fino a ieri prima dell'adozione di questo decreto-legge. Per queste scorte o per altre scorte che eventualmente si fossero costituite, si era dovuto ricorrere a forme di mutui a breve termine presso Istituti bancari, e proprio dai vostri banchi (*rivolto alla sinistra*) e da altri banchi e dalla stampa del Paese si è criticato questo modo di operare del Governo come uno degli elementi che rendevano più tesa la situazione del credito nel nostro Paese. In realtà, il procedimento era dovuto all'inizio di una campagna di acquisti di scorte; ma appena questi acquisti sono stati organizzati e deliberati secondo un programma organico, tendente a dare al nostro Paese la tranquillità minima indispensabile per un qualsiasi evento futuro, si è reso indispensabile regolarizzare la situazione per non gravare sul credito ordinario, destinato alla normale attività economica. Queste sono operazioni semplicemente prudenziali, di preparazione ad eventi incerti e futuri.

Questo è il contenuto tecnico del provvedimento: invece di rivolgersi al credito del mercato privato, si chiede del credito all'Istituto italiano dei cambi, credito in valuta convertita immediatamente in lire italiane, secondo l'articolo 1 del testo che vi è sottoposto. Dice l'onorevole Grisolia: l'Ufficio italiano dei cambi è il Tesoro. No, signori, non è il Tesoro. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945 attribuisce all'Ufficio italiano cambi una personalità giuridica ed una amministrazione autonoma sotto la vigilanza del Ministero del tesoro. Io non dovrei insistere con un illustre avvocato come l'onorevole Grisolia...

GRISOLIA. C'è l'articolo 10.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Onorevole Grisolia, le sto facendo un complimento, ma lei me lo rende sempre

più difficile. (*Ilarità*). Non dovrei illustrare ad un giurista così fine come lei che l'autonomia giuridica e la personalità giuridica determinano una tale situazione di movimento per cui è indispensabile, anche se il destinatario del patrimonio in caso di liquidazione fosse il Ministero del tesoro, come dice l'articolo 10, che i rapporti tra il Tesoro e l'Ufficio italiano cambi siano regolati dai normali rapporti di diritto privato e di diritto pubblico. Ma non ci può essere confusione finchè l'Ufficio italiano cambi è in vita e opera secondo le norme della legge. Quando il Parlamento metterà in liquidazione l'Ufficio italiano cambi allora il Tesoro sarà il legittimo successore dell'Ufficio italiano cambi ed avverrà quello che dice l'onorevole Grisolia. Non le devo ricordare io che l'erede presunto non è ancora il suo avente causa finchè non si è verificata la successione. Ci sono due enti che manovrano, uno indipendente dall'altro, a meno che con un colpo di pugnale non realizziamo la previsione della successione. Questi sono gli elementi giuridici per cui dobbiamo veramente, se vogliamo operare, muoverci sullo schema che è stato presentato alla vostra attenzione e alla vostra approvazione. Tutto il resto — onorevole Grisolia, mi permetta — potrà essere oggetto di esame attento quando discuteremo la sua proposta di legge, perchè il Tesoro non si rifiuta di rispondere a qualsiasi richiesta specifica che ella volesse fare intorno a come il Ministero del tesoro ha esercitato le funzioni che gli competono rispetto all'Ufficio italiano cambi e che sono funzioni di vigilanza. Ma il desiderio di avere ulteriori notizie non è una ragione valida per rigettare un provvedimento che è veramente indispensabile per rendere più fluida la nostra situazione e per venire incontro a necessità pratiche, alle quali da tutte le parti del Senato si è fatto cenno anche nella recente discussione sulle comunicazioni del Governo. (*Approvazioni dal centro*).

Presentazione di disegni di legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali » (1832);

« Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144 » (1831);

« Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci » (1830).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione ha presentato vari emendamenti al testo degli articoli del decreto-legge, ne farò dare lettura e li metterò ai voti.

Prego il senatore segretario di dare innanzi tutto lettura del titolo, che è stato anch'esso modificato dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura della prima parte dell'articolo unico.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni.

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2 del decreto-legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« All'articolo 2 dopo la parola "entità" aggiungere le altre: "e la natura" ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 2 del decreto-legge, proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 3 del decreto-legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« All'articolo 3 alla data "30 giugno 1952" sostituire l'altra "30 giugno 1953" ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 3 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 4 del decreto-legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« All'articolo 4 dopo le parole: "dei ministri" aggiungere le altre: "entro i termini fissati dall'articolo 3" ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 4 del decreto-legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Allo stesso articolo 4 la Commissione ha proposto un comma aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

" Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 5, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integral-

mente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 5" ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione all'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione propone all'articolo 5 del decreto-legge un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento.

" Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto semestralmente, all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge" ».

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. La Commissione propone di eliminare la parola « semestralmente », al fine di lasciare più libere le trattative riguardanti la Convenzione che il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Ufficio italiano cambi per il regolamento dei rapporti derivanti dalle norme del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione in sostituzione dell'intero articolo 5 del decreto-legge, con la soppressione della parola « semestralmente », secondo la proposta dell'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento)** » (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento)** ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione che ho presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Concordo con la relazione presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di dare lettura degli articoli del disegno di legge avvertendo che, se nessuno chiederà di parlare, con l'approvazione degli articoli 1, 2 e 3, si intenderanno approvate — dandole per lette — anche le relative tabelle A, B e C.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 e l'annessa tabella A. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte la variazioni di cui all'annessa tabella B.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 e l'annessa tabella B. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 e l'annessa tabella C. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 184-bis. — Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc.

Capitolo n. 629-bis. — Spese per liti, arbitraggi, ecc.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5.

All'elenco 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 493 bis. — Assegnazione al Provveditorato al Porto di Venezia, ecc.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Capitolo n. 52. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.

Capitolo n. 53. — Premi alle riserve di caccia, ecc.

Capitolo n. 54. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.

Capitolo n. 56. — Somma da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, ecc.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 6.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, è aggiunto il capitolo n. 246: « Eventuali deficienze di cassa, ecc. », del medesimo stato di previsione della spesa, per l'indicato esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

In aumento:

Capitolo n. 56. — Tasse sulle concessioni governative L.	61.000.000
Capitolo n. 150. — Rimborsi e concorsi, ecc.	53.160.000
Capitolo n. 200 (<i>modificata la denominazione</i>). — Proventi della vendita dei denaturanti dell'alcool destinato ad usi industriali e dei contrassegni di Stato per i liquori imbottigliati; per gli estratti e le essenze destinate alla preparazione dei liquori; per i surrogati del caffè e per le relative miscele. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette ad imposte di produzione	25.000.000
Capitolo n. 263. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc.	1.406.000
Capitolo n. 264. — Versamento della ritenuta del 5 per mille, ecc.	8.415.000
Capitolo n. 287. — Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	116.799.825
Capitolo n. 308-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma proveniente dal « Fondo speciale Sepral » gestito dall'Alto Commissariato per l'alimentazione	16.500.000
Capitolo n. 320-ter. — Somma derivante dal prelevamento del « Fondo lire E. R. P. », ecc.	60.000.000.000
Capitolo n. 385. — Somma da versarsi dal Fondo per il credito, ecc. per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	4.650.000
Capitolo n. 396. — Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate all'Italia, ecc.	2.000.000.000
Capitolo n. 398. — Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra A.R.A.R.	2.720.000.000
Totale . . . L.	<u>65.006.930.825</u>

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Capitolo n. 39. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. L.	5.000.000
Capitolo n. 66. — Spese per il funzionamento del Comitato	20.000
Capitolo n. 69. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	1.219.000

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

Capitolo n. 70. — Compensi speciali, ecc. L.	1.496.000
Capitolo n. 151. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	9.000.000
Capitolo n. 156. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	1.800.000
Capitolo n. 157. — Compensi speciali ecc.	1.000.000
Capitolo n. 169. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	500.000
Capitolo n. 184-bis (di nuova istituzione). — Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 14, primo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958)	48.000.000
Capitolo n. 228. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	1.400.000
Capitolo n. 234. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	14.500.000
Capitolo n. 235. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc.	600.000
Capitolo n. 237. — Indennità di missione, ecc.	5.000.000
Capitolo n. 238-bis (di nuova istituzione). — Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione	3.000.000
Capitolo n. 241-bis (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri di Commissioni	200.000
Capitolo n. 242. — Sussidi al personale, ecc.	1.000.000
Capitolo n. 245. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	8.000.000
Capitolo n. 245-bis (di nuova istituzione). — Spese casuali .	100.000
Capitolo n. 246. — Spese telegrafiche, ecc.	17.000.000
Capitolo n. 246-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni, abbonamenti a giornali	1.000.000
Capitolo n. 247. — Spese per il funzionamento, ecc. . . .	9.000.000
Capitolo n. 367. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc.	5.450.000
Capitolo n. 371. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc.	3.239.400
Capitolo n. 372. — Compensi speciali, ecc.	75.782.160
Capitolo n. 374. — Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai Gabinetti	3.500.000
Capitolo n. 405. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici provinciali, ecc.	1.850.000
Capitolo n. 409. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici provinciali, ecc. . .	25.150.000
Capitolo n. 410. — Compensi speciali, ecc.	209.600.000
Capitolo n. 424-bis (di nuova istituzione). — Spese per il servizio relativo alla emissione, con sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle pensioni (escluse le retribuzioni, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione al personale). — Manutenzione del macchinario,	

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

degli impianti e dei locali dei centri meccanografici - Acquisto di utensili, attrezzi, pezzi di ricambio e materiali vari - Acquisto di carburanti e di lubrificanti - Fornitura di forza motrice - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro L.	20.000.000
Capitolo n. 428. — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50.000
Capitolo n. 436. — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.	50.000.000
Capitolo n. 443. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . .	50.000.000
Capitolo n. 450. — Oneri previdenziali, ecc.	800.000
Capitolo n. 467 (<i>modificata la denominazione</i>). — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di concorso dello Stato nell'estinzione del prestito di lire 70.000.000, concesso dalla stessa all'Ente autonomo Volturno (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98) (ultima delle cinque annualità)	1.360.580
Capitolo n. 510. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	2.732.000.030
Capitolo n. 521. — Compensi speciali, ecc.	475.000
Capitolo n. 542. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	600.000
Capitolo n. 543. — Compensi speciali, ecc.	300.000
Capitolo n. 545. — Retribuzioni per incarichi, ecc.	400.000
Capitolo n. 554-bis (<i>di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano »</i>). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	1.000.000
Capitolo n. 554-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493)	1.250.000
Capitolo n. 554-IV (<i>di nuova istituzione</i>). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	500.000
Capitolo n. 554-V (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	500.000
Capitolo n. 554-VI (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	250.000
Capitolo n. 554-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Sussidi al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani	100.000

Capitolo n. 554-VIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	L.	2.000.000
Capitolo n. 554-IX (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese di manutenzione e di adattamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano		600.000
Capitolo n. 554-X (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valore militare concesse per l'attività partigiana. . .		1.000.000
Capitolo n. 554-XI (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese postali e telegrafiche		200.000
Capitolo n. 569-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana relative all'esercizio finanziario 1949 »-50</i>). — Stipendi ed assegni fissi al personale. . .		16.136.000
Capitolo n. 569-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		925.000
Capitolo n. 569-IV (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		1.950.000
Capitolo n. 569-V (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		200.000
Capitolo n. 569-VI (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale . .		3.686.020
Capitolo n. 569-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese di ufficio		1.800.000
Capitolo n. 569-VIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese postali telegrafiche e telefoniche		1.000.000
Capitolo n. 570-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente		120.000
Capitolo n. 572-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la alimentazione »</i>). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie		10.420.000
Capitolo n. 572-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi alla gestione A. M. G.		59.475.000
Capitolo n. 592. — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi alla gestione del governo militare alleato		94.200.000
Capitolo n. 593. — Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione		75.000

Capitolo n. 600 (<i>modificata la denominazione</i>). — Indennità e gettoni di presenza ai membri ed al segretario del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'articolo 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, all'articolo unico del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 150, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325 (legge 5 gennaio 1950, n. 6). . . L.	4.600.000
Capitolo n. 612 (<i>modificata la denominazione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del servizio medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	7.580.000
Capitolo n. 614- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale comunque addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	700.000
Capitolo n. 627- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Sussidi al personale non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia	1.000.000
Capitolo n. 629- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	800.000
Capitolo n. 643. — Rimborso all'Istituto nazionale delle Assicurazioni	17.126.415
Capitolo n. 681. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . .	1.560.000
Capitolo n. 682. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	2.640.000
Capitolo n. 683. — Compensi speciali ,ecc.	450.000
Totale degli aumenti . . . L.	3.543.235.575

b) *in diminuzione:*

Capitolo n. 159. — Indennità di trasferimento, ecc. . . L.	20.000
Capitolo n. 176. — Fondo commisurato al 12 per cento, ecc.	8.000.000
Capitolo n. 177. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	25.000.000
Capitolo n. 178. — Quota commisurata al 4 per cento, ecc. .	15.000.000
Capitolo n. 187. — Spese per la censura teatrale, ecc. . .	100.000
Capitolo n. 193. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia (R. A. I.), ecc.	12.300.000
Capitolo n. 449. — Salari e paghe al personale adibito al Magazzino del Provveditorato generale dello Stato di Via XX Settembre in Roma, ecc.	800.000
Capitolo n. 458. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	6.879.340
Capitolo n. 459. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.962.000.000

Capitolo n. 479. — Rimborso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ecc.	L.	250.500.000
Capitolo n. 487. — Spese per il funzionamento di uffici all'estero, ecc.		33.000.000
Capitolo n. 504. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. .		17.126.415
Capitolo n. 549. — Cancelleria e stampati		300.000
Capitolo n. 551. — Spese per gli automezzi		500.000
Capitolo n. 553. — Indennità di missione, ecc.		500.000
Capitolo n. 594. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc.		150.050.000
Capitolo n. 607. — Indennità, ecc., ai componenti le Commissioni dei danni di guerra, ecc.		4.500.000
Capitolo n. 611. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		1.950.000
Capitolo n. 613. — Retribuzioni per incarichi, ecc.		2.500.000
Capitolo n. 614. — Indennità di missione, ecc.		1.280.000
Capitolo n. 620. — Spese per il funzionamento della Commissione, ecc.		450.000
Capitolo n. 627. — Indennità di missione, ecc.		1.800.000
		Totalità delle diminuzioni . . . L.
		3.494.555.755

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 181. — Fondo commisurato all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici da devolvere per le finalità indicate nell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Capitolo n. 184. — Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali di attualità da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15 - 4° comma - della legge 29 dicembre 1949, n. 958) (*Spesa obbligatoria*).

d) *Istituzione di capitoli:*

Capitolo n. 493-bis. — Assegnazione al Provveditorato al Porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnello sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della ricostruzione del silos granario (articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1948, n. 431) *per memoria*

e) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 29-ix (*aggiunto*). — Sussidi al personale, ecc.

Capitolo n. 729-x (*aggiunto*). — Spese per liti, ecc.

Capitolo n. 817 (*aggiunto*). — Saldo di impegni riguardanti spese, ecc.

Capitolo n. 819 (*aggiunto*). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi, ecc.

Capitolo n. 920 (*aggiunto*). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi, ecc.

Capitolo n. 824 (*aggiunto*). — Indennità per le missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione.

- Capitolo n. 826 (*aggiunto*). — Gettoni di presenza ai membri di Commissioni.
 Capitolo n. 828 (*aggiunto*). — Spese casuali.
 Capitolo n. 830 (*aggiunto*). — Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni, abbonamenti a giornali.
 Capitolo n. 930 (*aggiunto*). — Indennità di trasferimento, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, ecc.	L.	13.000.000
Capitolo n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.		12.000.000
Capitolo n. 9. — Compensi speciali, ecc.		1.400.000
Capitolo n. 53. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc.		230.000.000
Capitolo n. 60. — Stipendi, paghe, ecc.		3.642.754.000
Capitolo n. 62. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . .		175.000.000
Capitolo n. 64. — Indennità militare, ecc.		725.914.000
Capitolo n. 87-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per riparazione, manutenzione e rinnovo del materiale radio . . .		25.000.000
Capitolo n. 93. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale di ruolo del catasto, ecc.		25.000.000
Capitolo n. 136-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'esercizio dell'automezzo assegnato per i servizi delle tasse e delle imposte indirette sugli affari		200.000
Capitolo n. 181. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.		25.000.000
Capitolo n. 194. — Premio giornaliero di presenza al personale provinciale non di ruolo delle imposte dirette, ecc.		16.700.000
Capitolo n. 196. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale non di ruolo delle imposte dirette, ecc.		3.000.000
Capitolo n. 240. — Acquisto, ecc., di strumenti, ecc. per il suggellamento di meccanismi, ecc.		25.000.000
Capitolo n. 263. — Acquisto di stabili e terreni		7.000.000
Capitolo n. 279. — Spese per il funzionamento delle Sezioni speciali delle Commissioni, ecc., istituite per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, ecc.		10.000.000
Capitolo n. 279-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento delle Sezioni speciali delle Commissioni di 1° e 2° grado, istituite per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento di profitti di regime, con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134; compensi ai membri di essi, spese di segreteria, spese di sequestro; spese per il funzionamento del servizio provinciale e centrale dei tributi straordinari		5.000.000
Totale degli aumenti . . . L.		<u>4.941.968.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti di ruolo, ecc.	L.	13.000.000
Capitolo n. 7. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti di ruolo, ecc.		12.000.000
Capitolo n. 61. — Razione viveri		4.543.668.000
Capitolo n. 87. — Spese per l'acquisto, ecc., di munizioni		25.000.000
Capitolo n. 94. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		25.000.000
Capitolo n. 128. — Spese, ecc., per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati, ecc.		200.000
Capitolo n. 193. — Premio giornaliero di presenza, ecc.		16.700.000
Capitolo n. 195. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		3.000.000
Capitolo n. 234. — Costruzione di caselli doganali, ecc.		1.400.000
Capitolo n. 293. — Aggio agli esattori delle imposte dirette, ecc.		15.000.000
Totale delle diminuzioni L.		4.654.968.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo n. 105. — Spese per le Commissioni di conciliazione, ecc.	L.	25.000.000
Capitolo n. 105-bis (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per l'opera da essi prestata nell'interesse delle Commissioni di conciliazione previste dall'articolo 83 del trattato di pace		4.000.000
Capitolo n. 105-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto alle Commissioni di conciliazione previste dall'articolo 83 del trattato di pace (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		2.000.000
Capitolo n. 105. — quater (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale addetto alle Commissioni di conciliazione previste dall'articolo 83 del trattato di pace (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		2.000.000
Totale L.		33.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. L.	750.000
Capitolo n. 16. — Fitto locali	403.000

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

Capitolo n. 18. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni L.	500.000
Capitolo n. 51-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni afferenti ad esercizi anteriori a quello corrente	81.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>1.734.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 40. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc. L.	500 000
Capitolo n. 44. — Spese per risarcimento dei danni di guerra	484.000
Capitolo n. 47. — Spese per il pagamento a conguaglio, ecc.	750.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>1.734.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 51. — Spese per il rimpatrio in terza classe dei connazionali indigenti profughi dall'Africa e per il ritorno in Africa dei connazionali profughi in Patria.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 211. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. L.	7.500.000
Capitolo n. 222. — Indennità alle guardie notturne dei monumenti, ecc.	50.000
Capitolo n. 224. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc.	7.450.000
Capitolo n. 225. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, ecc.	650.000
Capitolo n. 226. — Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio dei monumenti, ecc.	350.000
Capitolo n. 242-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati nel periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale	759.925
Capitolo n. 242-ter (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati durante la gestione del Governo Militare Alleato	7.847.670
Capitolo n. 242-quater (di nuova istituzione). — Saldo impegni per spese afferenti ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente	67.000
Capitolo n. 242-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai lavori della Com-	

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

missione interministeriale presso l'Ufficio speciale di educazione fisica (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L.	2.500.000
---	-----------

Totale degli aumenti L.	27.174.595
---------------------------------	------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 14. — Indennità per missioni, ecc. L.	67.000
Capitolo n. 98. — Sussidi e spese per l'educazione fisica . .	600.000

Totale delle diminuzioni L.	667.000
-------------------------------------	---------

c) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 277 (*aggiunto*). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti, ecc.

Capitolo n. 278 (*aggiunto*). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti, ecc.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. L.	21.139.900
---	------------

Capitolo n. 49. — Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza, ecc.	90.000.000
---	------------

Capitolo n. 91-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	14.500.000
---	------------

Capitolo n. 91-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di missione ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	3.000.000
--	-----------

Capitolo n. 121. — Compensi speciali, ecc.	2.000.000
--	-----------

Totale degli aumenti L.	130.639.900
---------------------------------	-------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . L.	6.139.900
--	-----------

Capitolo n. 18. — Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. . .	15.000.000
---	------------

Capitolo n. 52. — Indennità di vestiario ai sottufficiali, ecc.	90.000.000
---	------------

Capitolo n. 91. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea	17.500.000
--	------------

Capitolo n. 141. — Spese per il trasporto delle persone assistite, ecc.	2.000.000
---	-----------

Totale delle diminuzioni L.	130.639.900
---------------------------------------	-------------

c) *Modifiche di denominazione:*

Capitolo n. 108. — Indennità di caro-pane da corrispondersi agli iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza e a coloro che sono ammessi ai soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi; di congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi e di congiunti di civili deportati dai tedeschi internati o dispersi sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra. Maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355, e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148, e 30 novembre 1950, n. 997).

Capitolo n. 137. — Indennità di caro-pane a favore dei profughi, sfollati e sinistrati di guerra, dei rimpatriati dall'estero e dei congiunti di cittadini residenti all'estero. Maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355, e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148, e 30 novembre 1950, n. 997).

Capitolo n. 138. — Assegno temporaneo ed indennità di caro-pane a favore dei reduci disoccupati e bisognosi e spese per i servizi inerenti. Maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355, e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148, e 30 novembre 1950, n. 997).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 11. — Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi, ecc. L.	30.000.000
Capitolo n. 17. — Personale, ecc. del Ministero dell'Africa italiana, comando, ecc. Indennità di missione, ecc. . .	20.000.000
Capitolo n. 19. — Personale non di ruolo, ecc. Indennità di missione, ecc.	65.000.000
Capitolo n. 21. — Incaricati provvisori, ecc. Indennità di missione, ecc.	20.000.000
Capitolo n. 32. — Gabinetto e segreterie particolari del Ministro, ecc. Indennità di missione, ecc.	1.200.000
	<hr/>
Totale degli aumenti . . . L.	136.200.000
	<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10. — Genio civile. Personale, ecc. Indennità di missione, ecc. L.	136.200.000
--	-------------

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

Capitolo n. 252. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. L.	16.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	152.200.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 36. — Ufficiali delle Capitanerie di Porto. Stipendi, ecc. L.	36.000.000
Capitolo n. 61. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc.	1.406.000
Capitolo n. 67. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc.	8.415.000
Totale degli aumenti L.	45.821.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 49. — Ufficiali delle Capitanerie di Porto. Razione viveri L.	36.000.000
---	------------

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale addetto al Gabinetto e alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato L.	1.200.000
Capitolo n. 43. — Indennità di missione, ecc. al personale militare	13.000.000
Capitolo n. 52. — Indennità di missione, ecc. al personale civile non di ruolo	55.000.000
Capitolo n. 67. — Indennità di missione, ecc. al personale militare	61.000.000
Capitolo n. 74. — Indennità di missione, ecc. al personale civile di ruolo	14.000.000
Capitolo n. 75. — Indennità di missione, ecc. al personale civile non di ruolo	6.000.000
Capitolo n. 82. — Indennità di missione, ecc. al personale salariato.	1.500.000
Capitolo n. 83. — Indennità di trasferimento, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 86. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc.	400.000.000
Capitolo n. 89. — Indennità di missione, ecc.	177.700.000
Capitolo n. 131. — Assistenza morale e benessere, ecc.	9.000.000
Capitolo n. 132. — Educazione fisica e sportiva, ecc.	500.000
Capitolo n. 133. — Operazioni della leva. ecc.	70.000.000

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

Capitolo n. 134. — Indennità ecc. nei movimenti collettivi dei Corpi, ecc.	L. 246.000.000
Capitolo n. 135. — Servizi generali dei Corpi, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 136. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	250.000.000
Capitolo n. 137. — Manovre ed esercitazioni militari	30.000.000
Capitolo n. 138. — Spese di trasporto, ecc. nelle manovre, ecc.	80.000.000
Capitolo n. 139. — Servizi di stato maggiore, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 141. — Servizi generali dei Corpi	7.000.000
Capitolo n. 142. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	50.000.000
Capitolo n. 146. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	6.000.000
Capitolo n. 148. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	35.000.000
Capitolo n. 150. — Assistenza morale e benessere, ecc.	20.000.000
Capitolo n. 155. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione, rinnovazione materiali, ecc.	8.000.000
Capitolo n. 156. — Servizi del Genio, ecc. depositi, munizioni e carburanti, ecc.	80.000.000
Capitolo n. 159. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	490.000.000
Capitolo n. 160. — Spese per i servizi tipografici, ecc.	15.000.000
Capitolo n. 164. — Servizio automobilistico per la marina militare, ecc.	50.000.000
Capitolo n. 168. — Lavori di manutenzione, ecc.	63.000.000
Capitolo n. 169. — Miglioramento della efficienza delle Piazze marittime, ecc.	9.500.000
Capitolo n. 187. — Servizi automobilistici, ecc.	40.000.000
Capitolo n. 203. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 204. — Prima vestizione, ecc.	76.000.000
Capitolo n. 211. — Spese di prima vestizione, ecc.	200.000.000
Capitolo n. 214. — Cura ed assistenza degli ammalati, ecc.	45.000.000
Capitolo n. 219. — Funzionamento degli istituti, accademie, ecc.	76.000.000
Capitolo n. 220. — Biblioteche centrali e di presidio, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 221. — Funzionamento degli istituti, ecc.	41.000.000
Capitolo n. 226. — Premi per invenzioni, ecc.	370.000
Capitolo n. 231. — Esperienze, studi e modelli	349.730.000
Capitolo n. 232. — Spese riservate dello Stato maggiore, ecc.	200.000.000
Capitolo n. 233. — Ufficio stampa della difesa, ecc.	12.000.000
Capitolo n. 239. — Servizio idrografico - Materiali	2.600.000
Capitolo n. 248. — Spese di liti e arbitraggi	15.000.000
Capitolo n. 250. — Risarcimento di danni, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 252. — Acquisto di medaglie, ecc.	13.000.000
Capitolo n. 259. — Risarcimento di danni, ecc.	16.000.000
Capitolo n. 293. — Assegni, ecc., ai partigiani combattenti, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 303 bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di anticipazioni effettuate dalle Casse militari dell'Esercito a Enti aeronautici nel periodo anteriore alla liberazione delle singole Province	819.716.597
Totale degli aumenti L.	4.470.816.597

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 42. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare, ecc.	L.	26.000.000
Capitolo n. 51. — Indennità di missione, ecc., al personale civile di ruolo		3.000.000
Capitolo n. 59. — Indennità di missione, ecc., al personale salariato		20.000.000
Capitolo n. 68. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale militare, ecc.		5.000.000
Capitolo n. 77. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale civile non di ruolo		2.000.000
Capitolo n. 90. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale militare, ecc.		105.000.000
Capitolo n. 106. — Indennità di missione, ecc., al personale salariato		5.000.000
Capitolo n. 107. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale salariato		11.000.000
Capitolo n. 116. — Indennità e soprassoldi, ecc., per i carabinieri, ecc.		20.000.000
Capitolo n. 117. — Indennità di missione, ecc., per i carabinieri, ecc.		125.000.000
Capitolo n. 118. — Indennità di trasferimento, ecc., dei carabinieri, ecc.		110.000.000
Capitolo n. 147. — Manovre ed esercitazioni, ecc.		30.000.000
Capitolo n. 154. — Servizio di artiglieria — Spese per manutenzione, ecc.		30.000
Capitolo n. 162. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.		32.500.000
Capitolo n. 165. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.		140.000.000
Capitolo n. 166. — Armi e materiali da guerra, ecc.		13.000.000
Capitolo n. 167. — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.		9.500.000
Capitolo n. 172. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.		15.000.000
Capitolo n. 174. — Servizi tecnici aeroportuali, ecc.		70.000
Capitolo n. 176. — Grandi e piccole riparazioni, ecc., di aerei, ecc.		350.000.000
Capitolo n. 189. — Viveri ed assegni di vitto, ecc.		938.000.000
Capitolo n. 196. — Viveri ed assegni di vitto		82.100.000
Capitolo n. 198. — Casermaggio per le truppe, ecc.		8.000.000
Capitolo n. 200. — Materiali di consumo, ecc.		5.000.000
Capitolo n. 202. — Viveri ed assegni di vitto		166.000.000
Capitolo n. 205. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.		10.000.000
Capitolo n. 212. — Combustibili liquidi, solidi, ecc.		40.000.000
Capitolo n. 265. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli, ecc.		931.200.000
Capitolo n. 271. — Sottufficiali dell'aeronautica, ecc., collocati a riposo, ecc.		400.000.000
Capitolo n. 278. — Somme da corrispondere, ecc.		48.700.000
Totale delle diminuzioni L.		<u>3.651.100.000</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Indennità e rimborsi di spesa per incarichi, ecc. L.	864.000
Capitolo n. 146. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc.	100.000.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>100.864.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 41. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. L.	864.000
Capitolo n. 61. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	1.200.000
Capitolo n. 126. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc.	100.000.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>102.064.000</u>

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 22. — Compensi al personale estraneo, ecc. L.	560.000
Capitolo n. 93 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese relative alla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (legge 7 novembre 1949, n. 857). — Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904)	2.800.000
Capitolo n. 106. — Indennità di missione, ecc.	3.000.000
Capitolo n. 108-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni per spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente	600.000
Capitolo n. 136-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi e prezzi dello pseudo Governo repubblicano e per la corrispondenza del controvalore di merci sequestrate, a seguito di intervenute sentenze assolutorie, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21	8.500.000
Totale degli aumenti . . . L.	<u>15.460.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 116. — Competenze al personale incaricato, ecc. L.	560.000
--	---------

c) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 179 (*aggiunto*). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie, ecc.

CONTO DEI RESIDUI**MINISTERO DEL TESORO**a) *In aumento:*

Capitolo n. 595-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Ragioneria generale dello Stato »</i>). — Differenze di prezzo dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione, a carico dello Stato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471) L.	600.000.000
---	-------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 831-ter (<i>aggiunto</i>). — Differenza di prezzo dei cereali L.	600.000.000
--	-------------

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-51**

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO**ENTRATA.***In aumento:*

Capitolo n. 2. — Prodotto di beni stabili L.	1.167.000
--	-----------

SPESA.a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . L.	850.000
Capitolo n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	310.000
Capitolo n. 7. — Compensi speciali, ecc.	7.000
Capitolo n. 32. — Spese casuali	2.000.000

Totale degli aumenti . . . L.	3.167.000
-------------------------------	-----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	2.000.000
--	----	-----------

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 11. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione — Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie, relative ai medesimi — Spese postali e telegrafiche — Spese di manutenzione ed esercizio di un automezzo.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 2. — Prodotti di beni stabili	L.	15.000
---	----	--------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	14.000
Capitolo n. 4. — Compensi speciali, ecc.		1.000
Totale		L. 15.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	1.044.000
Capitolo n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc.		900.000
Totale		L. 1.944.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	43.000
Capitolo n. 5. — Compensi speciali, ecc.		1.000
Capitolo n. 10. — Imposte e tasse		1.000.000
Capitolo n. 21. — Spese del fondo clero veneto, ecc.		900.000
Totale		L. 1.944.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Proventi derivanti dall'esercizio delle autostrade statali, ecc.	L.	100.000.000
---	----	-------------

b) *Istituzione di capitoli:*

Capitolo n. 18- <i>bis</i> — Contributo straordinario dello Stato per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario, a pagamento non differito, lungo le strade statali nelle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e legge 29 dicembre 1948, n. 1521). . .		<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Capitolo n. 18- <i>ter</i> . — Contributo straordinario dello Stato per la esecuzione di lavori urgenti di riparazione delle strade statali in dipendenza di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise (legge 6 marzo 1950, n. 171).		<i>per memoria</i>
--	--	--------------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 43. — Lavori di sistemazione, ecc. delle strade statali, ecc.	L.	100.000.000
---	----	-------------

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 44. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento di strade statali nelle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e legge 29 dicembre 1948, n. 1521).		
--	--	--

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 33. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	L.	2.732.000.000
--	----	---------------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni fissi	L.	1.052.000.000
Capitolo n. 2. — Personale ausiliario — Personale avventizio, diurnista e cottimista — Retribuzioni, ecc.		538.000.000
Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.		120.000.000
Capitolo n. 4. — Premio di interessamento, ecc.		14.000.000
Capitolo n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.		65.500.000
Capitolo n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali		244.000.000
Capitolo n. 30. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.		40.000.000
Capitolo n. 59. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.		26.000.000
Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di cavi sottomarini, ecc.		500.000
Capitolo n. 79. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc.		612.000.000
Capitolo n. 88. — Retribuzioni al personale addetto ai servizi di pulizia, facchinaggio e custodia locali — Indennità, ecc.		4.500.000
Capitolo n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.		4.500.000
Capitolo n. 90. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici		10.000.000
Capitolo n. 95. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.		1.000.000
		<hr/>
	Totale L.	2.732.000.000
		<hr/> <hr/>

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 2. — Reddito delle foreste, ecc.	L.	280.000.000
--	----	-------------

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	50.000.000
Articolo n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali		40.000.000

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

Articolo n. 4. — Imposte e sovrimposte, ecc.	L.	15.000.000
Articolo n. 9. — Indennità di missione, ecc.		4.000.000
Articolo n. 30. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, ecc.		100.000.000
Articolo n. 31. — Lavori di rimboschimento, ecc.		35.000.000
Articolo n. 35. — Fondo di riserva, ecc.		36.000.000
		Totale . . . L.
		280.000.000

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 » (1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

È stato presentato un ordine del giorno dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« La Commissione finanze e tesoro fa voti che col presente disegno di legge abbia termine il metodo della proroga dei termini relativi alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio; e che siano adottati i provvedimenti opportuni a che la chiusura dell'esercizio e del bilancio finanziario alla data stabilita dal Regolamento generale di contabilità dello Stato, sia veramente effettiva, e inderogabile ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno della Commissione, di cui è stata data

lettura, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.

È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-1952 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° luglio 1951.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Sono stati finora esaminati ed approvati dal Senato tre disegni di legge, che avevano tutti e tre carattere di urgenza, ed erano assolutamente indipendenti dal programma del Governo. Per questa ragione ho aperto la discussione ed ho fatto procedere alla votazione, anche prima che il Governo avesse il voto di fiducia dall'altro ramo del Parlamento. Gli altri disegni di legge segnati all'ordine del giorno presuppongono invece la presenza di un Governo che sia stato investito dalla fiducia dei due rami del Parlamento. Poichè questo voto di fiducia da parte del Senato è intervenuto ieri e da parte della Camera dei deputati è intervenuto pochi minuti fa, possiamo procedere oltre nel nostro ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate fino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale » (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate fino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa. È stato presentato un ordine del giorno dai senatori Castagno, Giua e Marani. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Senato, mentre approva il disegno di legge n. 1749, che autorizza la riutilizzazione delle somme recuperate dalle imprese industriali già finanziate per il ripristino e la riconversione,

segnala al Governo l'impellente necessità che la nuova legge trovi applicazione immediata per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende « Nebiolo » di Torino e « Reggiane » di Reggio Emilia, che hanno tali caratteristiche industriali, elementi tecnici e maestranze altamente qualificate e tipi di produzione di notevole interesse per l'economia italiana, da assicurare l'avvenire proficuo dell'attività stessa ».

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le ricordo che, affinché un ordine del giorno possa essere svolto, occorre che i presentatori si inscrivano a parlare durante la discussione generale. Lei non si è iscritto, ma per questa volta le diamo la condanna condizionale. Ha facoltà di parlare.

CASTAGNO. Sul disegno di legge non ho nulla di particolare da dire. Il gruppo del Partito socialista italiano dà voto favorevole. La legge ha avuto origine da una iniziativa di colleghi di ogni parte politica ed ha trovato la favorevole accoglienza del Ministro del tesoro mercè il validissimo intervento del collega Bertone, a cui va il nostro ringraziamento. Era intenzione mia e di alcuni altri colleghi segnalare al Ministro che applicherà la legge alcuni casi particolari di aziende a cui si dovrebbe porre attenzione particolare nell'assegnazione dei crediti per finanziamento. Ma, forse, la cosa non è opportuna in questo momento. Atteniamoci al provvedimento generale e lasciamo al giudizio del Comitato interministeriale per la ricostruzione l'esame dei singoli casi. Ritiriamo quindi l'ordine del giorno, accedendo anche al cortese invito personalmente fattoci dal relatore.

Facciamo però una raccomandazione: questi fondi ritornano — dopo avere servito una volta sola ad essere poi rimasti inerti ed inutili per tanti mesi — ritornano, dico, a circolare, per sorreggere alcune nostre industrie le quali, per loro mezzo, potranno riprendere con sicuro beneficio la loro attività. Questi fondi, che hanno già compiuto opera di risanamento, possono e devono risanare ancora! Vi sono industrie degne d'aiuto che attendono. I fondi a disposizione sono pochi, troppo pochi! Devono quindi circolare ed essere ogni volta riutilizzati; non rimanere, come nell'anno passato,

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

fermi ed inerti. Così potranno moltiplicare il loro benefico effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BERTONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione e ringrazio il senatore Castagno.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, avvertendo che, se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo sul testo della Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

« Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta il titolo nel testo proposto dalla Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Accetto il titolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il titolo nel testo proposto dalla Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme — in capitale ed interessi — che sono state o che saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge che affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).

(È approvato).

Art. 3.

Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio — con propri decreti — le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per la applicazione della presente legge.

(È approvato).

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. In questi provvedimenti di urgenza si usa sempre la formula che vanno in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se il Ministro fosse d'accordo, proponerei di aggiungere un articolo a questo scopo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo, onorevole Bertone, ma la sua richiesta non ha una grande

importanza pratica. Se fosse possibile rimanere nella norma della solita *vacatio legis* sarebbe preferibile.

BERTONE, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 » (1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Poichè dai senatori Bosco, Galletto, Bastianetto, Carboni, Carrara e Gerini è stato presentato un nuovo testo, in sostituzione di quello ministeriale e di quello proposto dalla Commissione, domando al relatore ed al Governo se accettano che la discussione sugli articoli avvenga su questo nuovo testo.

SCHIAVONE, *relatore*. Accetto gli emendamenti presentati e sono d'accordo che la discussione avvenga sul nuovo testo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è d'accordo perchè la discussione avvenga sul nuovo testo.

PRESIDENTE. Si passa allora alla discussione degli articoli del disegno di legge, secondo il testo presentato dai senatori Bosco, Galletto, Bastianetto, Carboni, Carrara e Gerini. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri che nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 prestò servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero sono fissati nella misura del-

l'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in base agli assegni vigenti a tale data.

Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni, con le maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.

Al personale che abbia prestato servizio presso gli Uffici che alla data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947, è attribuito il trattamento economico pari all'80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.

(È approvato).

Art. 2.

Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformità all'articolo 1, le differenze in più percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sarà eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.

Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dall'applicazione del comma primo dell'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il Tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale di ruolo che nel periodo 1° agosto 1943-30 aprile 1947, per effetto delle contingenze belliche, si sia trovato di fatto aggregato presso sedi alle quali non era stato organicamente destinato, viene considerato in missione.

Per il medesimo non si fa luogo al recupero di quanto eventualmente percepito in più durante i periodi trascorsi all'estero rispetto alle diarie dovute per il grado e la sede di residenza.

(È approvato).

Art. 6.

Al personale che, in servizio all'estero, abbia subito internamento in campo di concentramento o prigionia in seguito agli eventi bellici, sono corrisposti gli interi assegni fissati dall'articolo 1 per la sede cui si trovava assegnato al momento dell'internamento o della prigionia, senza l'applicazione della decurtazione del 20 per cento.

Agli effetti del pagamento, gli assegni in lire previsti dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell'articolo predetto, sono ragguagliati in dollari al cambio vigente al 31 agosto 1943 e riconvertiti in lire in base al cambio esistente alla data di maturazione delle singole quote.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al personale insegnante di ogni ordine e grado, in servizio all'estero nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947.

Agli effetti dell'articolo 1, comma primo, per il personale degli uffici commerciali si intendono per assegni di sede quelli previsti dalle tabelle A e B allegate al regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1075, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'articolo 1, primo comma, per il personale degli addetti stampa si intendono per assegni di sede quelli previsti dall'articolo 12 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 447, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'articolo 1, primo comma, per il personale insegnante si intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per i periodi di servizio all'estero prestati alle dipendenze del sedicente governo della repubblica sociale.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (1447) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazioni ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Minoja.

MINOJA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. A nome del Governo, concordo con la relazione presentata dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su

conforme parere del comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 9, lettere a), b), c) del decreto legislativo 15 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziare nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziare per la Sardegna nei capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

(È approvato).

Art. 3.

I riscontri degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e dalla Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Completamento ed integrazione del programma navale di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75** » (1758) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento ed integrazione del programma navale, di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di dare lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Tartufoli, Donati, Carelli, Lodato, Ciccolungo, Ciasca e Gerini.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, sottolineando l'importanza dei provvedimenti intesi ad integrare il programma di nuove costruzioni navali con lo stanziamento dei complessivi 22.600.000.000 negli esercizi dal 1951-52 al 1954-55 e prendendo atto che a questa disponibilità globale concorrono gli 8.600.000.000 di cui al provvedimento in esame, consentendo in pieno con le precisazioni del suo relatore che invoca l'utilizzazione di 1.720.000.000 (so-

stanziamente disponibili pel Ministero della marina mercantile) alla costruzione di piccole navi destinate alla pesca;

sottolinea la precedenza assoluta da darsi nell'applicazione degli articoli 2 e 26 della legge n. 75, per tutti i casi che hanno colpito l'armamento peschereccio distruggendo e riducendolo così gravemente;

invoca infine, che non siano trascurate nelle assegnazioni del lavoro a cantieri, le attrezzature anche modeste che godono comunque di una tradizione eccellente per capacità e razionalità di lavoro, come quelle, ad esempio, dell'Adriatico ».

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'ordine del giorno se lo mantengono.

CARELLI. Lo mantengo.

LODATO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno chiedo il parere della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione accetta l'ordine del giorno, tanto più che il relatore al penultimo capoverso della pagina 2 della sua relazione scrive: « Restano pertanto 1.720 milioni a disposizione del Ministero della marina mercantile, ed io credo di essere vostro interprete se chiedo al Governo che questo residuo sia riservato (nè potrebbe essere diversamente) alla costruzione di piccole navi destinate alla pesca, la necessità delle quali è nota attraverso l'esame della situazione di fatto e le molteplici discussioni sull'argomento svoltesi in questa sede ».

È implicito quindi che la Commissione e il relatore accettano l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere su questo ordine del giorno.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Onorevoli colleghi, io non ho nulla in contrario ad accettare a titolo di raccomandazione, come indirizzo per la esecuzione della legge, l'ordine del giorno che è stato proposto, ma devo pregare l'Assemblea di non vincolare in modo così assoluto l'azione del Governo, in una materia tanto complessa e delicata. L'armamento minore ha tutte le mie personali simpatie; faremo di tutto per incoraggiare la ricostruzione moderna del naviglio peschereccio. Pertanto,

come raccomandazione posso accettare l'ordine del giorno, colla promessa di dare tutta l'attenzione al desiderio che è esposto nell'ordine del giorno stesso. Vorrei che il presentatore si accontentasse di questa mia adesione di principio, senza però vincolare in modo assoluto il Comitato tecnico che dovrà deliberare sulle assegnazioni. A questo proposito, faccio osservare che le assegnazioni, che sono attribuite in base alla legge del 1949, vengono fatte dal Ministero della marina mercantile su parere di un Comitato tecnico, che è stato espressamente designato dal Ministro di allora, conformemente a quanto è stabilito nella legge originaria. Una deliberazione del Senato, presa così sommariamente, che stabilisse nel modo più categorico che le somme rimaste disponibili dopo l'assegnazione alla nuova nave da 25.000 tonnellate e al 30 per cento al Mezzogiorno debbano essere riservate al naviglio minore, cioè al naviglio peschereccio, metterebbe probabilmente il Comitato in condizioni di non poter decidere in perfetta coscienza, perchè sarebbe obbligato ad accettare anche delle proposte che non siano convenienti al rinnovamento e alla ricostruzione del nostro naviglio. Quindi, proprio dal punto di vista tecnico, pregherei l'Assemblea di accontentarsi che io accolga l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione, senza insistere perchè sia vincolativo in modo assoluto, anche perchè ciò potrebbe non permettere di utilizzare l'intero stanziamento. Se il firmatario dell'ordine del giorno, onorevole Carelli, volesse aderire a questo mio desiderio, credo che farebbe opera utile rispetto a quello che egli e tutti noi desideriamo, cioè concorrere alla ricostruzione del naviglio minore nel modo più moderno e più economico che sia possibile.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Carelli se insiste ancora nel suo ordine del giorno.

CARELLI. Il problema dei moto-pescherecci è di grande importanza, specialmente ai fini della risoluzione del problema della pesca, che rappresenta per l'economia nazionale una base essenziale. È per questa ragione, onorevole Ministro, che io non posso aderire alla sua richiesta e pertanto mantengo il mio ordine del giorno.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Credo di appellarmi ai buoni usi parlamentari dicendo che non possiamo votare come impegno tassativo un ordine del giorno che non abbiamo esaminato. Non possiamo risolvere così su due piedi una questione di cui non conosciamo i termini esatti. Non essendo stato svolto l'ordine del giorno sarei costretto a votare contro. Credo quindi che sia opportuno dare all'ordine del giorno valore di raccomandazione. L'esplicita dichiarazione del Ministro deve essere sufficiente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Il problema ha due aspetti, quello di provvedere alla costruzione di piccolo naviglio e quello di garantire lavoro ad alcuni piccoli e medi cantieri che, nelle assegnazioni della legge Saragat, pur essendovi ancora una certa disponibilità, sono rimasti assolutamente privi di lavoro.

Ora non si tratta tanto di votare o di non votare un ordine del giorno ma di chiarire che, data la necessità che abbiamo di occuparci in modo particolare del problema cantieristico italiano, dobbiamo avere una assicurazione ministeriale che non sia la solita, che va bene per tutte le salse. Dobbiamo avere una assicurazione concreta che dica che nei programmi, e anche nel programma attuale, non saranno trascurati i piccoli cantieri e quindi la piccola navigazione.

Questo serve in modo assoluto per votare o non votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

TOMMASINI, *relatore*. Sentite le dichiarazioni del Ministro e quelle dei senatori Ruini e Roveda, io, che ho tanto a cuore l'interesse della pesca, e non per niente rappresento Chioggia, credo sia conveniente, nell'interesse stesso dei piccoli cantieri non porre in votazione l'ordine del giorno che, ove fosse respinto, costituirebbe una cambiale passiva. Viceversa considero la parola del Governo, e per esso la parola di Paolo Cappa, una cambiale che non verrà messa in protesto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Carelli a dichiarare se mantiene l'ordine del giorno.

CARELLI. Comprendo quello che dice il Ministro, ma le sue assicurazioni come possono essere garantite? I nostri cantieri non lavorano più, i nostri cantieri si chiudono! Orbene, oltre la necessità di lavorare, c'è anche una necessità economica, specie per la pesca dell'Adriatico. Noi dobbiamo potenziare questa attività e senza motopescherecci e senza l'intervento dello Stato non possiamo andare avanti.

Potrei aderire a quello che dice l'onorevole Ministro, ma la sua parola di considerare prevalente questa attività deve essere assolutamente osservata. Ma qual'è la garanzia che il Ministro ci può dare in questo momento? Non potendo darci alcuna garanzia, l'unica è il voto del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, lei desidera che il Senato si pronunci perchè sia vincolativa la parola del Ministro, ma il relatore ha osservato che quando l'ordine del giorno fosse respinto, lei raggiungerebbe l'effetto opposto. Poichè ho constatato che mentre parlava il relatore lei era distratto, mi sono permesso di ricordarle la sua osservazione.

CARELLI. Chiedo allora al Ministro che assicurarsi nella maniera più precisa che l'adempimento di quanto è richiesto dall'ordine del giorno sarà una cosa certa.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Non posso che assicurare l'Assemblea, ed in particolar modo l'onorevole Carelli, che sarà cura del Ministro di far sì che il desiderio che mi sembra unanime dell'Assemblea sia osservato, cioè sia tradotto in atto a seconda delle possibilità tecniche che si prospetteranno davanti al Comitato che deve decidere.

CARELLI. In considerazione del fatto che l'Assemblea non è d'accordo e dopo le parole del Ministro, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere al completamento e alla integrazione del programma di nuove costruzioni navali nonchè a quello di ripara-

zioni, modificazioni e trasformazioni del naviglio mercantile nazionale, secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificata con la legge 12 maggio 1950, n. 348, è autorizzata la maggiore spesa di lire 8.600 milioni da stanziare nel bilancio del Ministero della marina mercantile.

La spesa suddetta, che nella misura del 30 per cento verrà eseguita nel Mezzogiorno, unitamente a quella di lire 14.000 milioni già autorizzata con la legge 8 marzo 1949, n. 75, viene così ripartita:

lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52;

lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;

lire 8.300 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

lire 4.800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione del divieto di transito sulla statale n. 35 disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore a venti quintali » (1833).

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa » (1834).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla competente Com-

missione permanente, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione** » (406-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Onorevole Ministro di grazia e giustizia, come ella sa, su questo disegno di legge è stato presentato un testo nuovo proposto interamente dalla Commissione. Vorrei domandarle se ella consente che la discussione abbia luogo sul testo proposto dalla Commissione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto preso alla sprovvista, perchè il relatore, senatore Bo, che aveva con grande attenzione studiato il progetto e proposto in Commissione le relative modifiche, non è presente, dovrò dire poche parole per chiarire l'importanza di questo disegno di legge.

Si tratta di un vecchio progetto, presentato dal Governo fin dall'ottobre 1948, che fu approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 1949. Venne poi al Senato, e al Senato, dopo lunga discussione in sede di Commissione e di Aula, il 23 maggio 1950 lo modificò radicalmente. Tornato alla Camera dei deputati, la Camera lo tenne circa un anno in sospenso, e dopo un anno lo rimandò al Senato modificandolo nel senso di tornare in gran parte al suo testo originario, cioè di non accettare gli emendamenti approvati dal Senato.

Tornato nuovamente al Senato, la Commissione si è trovata di fronte a un grave dubbio e a uno stato d'animo di perplessità: la importanza e l'urgenza della legge da una parte, e non già l'amor proprio a favore delle tesi ap-

provate dal Senato, discusse in Commissione e accettate dalla maggioranza di questa Assemblea; dall'altra la migliore redazione del disegno di legge e la migliore aderenza di esso ai bisogni cui deve sopperire. Ci fu perciò un contrasto. Giustamente però dice l'onorevole Bo che la *obligatio poenitendi* non dobbiamo farla noi del Senato, perchè noi credevamo di aver modificato la legge in senso migliorativo. È stata la Camera che è voluta tornare al suo vecchio testo, quindi non è per amore di paternità, e tanto meno per ritardare l'approvazione del disegno di legge, ma è perchè noi siamo convinti della bontà degli emendamenti che abbiamo introdotto che siamo costretti a proporre che il disegno debba essere nuovamente modificato. Delle modifiche introdotte dalla Camera due, quella all'articolo 1 e all'articolo 5, le abbiamo accettate, pur non essendone pienamente convinti; viceversa su due punti, l'articolo 2, primo comma, e l'articolo 3, primo e secondo capoverso, la Commissione è stata unanime nel senso che dovesse essere ripristinato senz'altro il testo già approvato dal Senato.

Con questi chiarimenti credo che possiamo passare senz'altro all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni dell'onorevole Persico.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

(È approvato).

Art. 2.

La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144.

La successiva revisione, in base all'articolo 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.

(È approvato).

Art. 3.

Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1.

Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948, l'esercizio del diritto di affrancazione.

(È approvato).

PERSICO. La Commissione di giustizia accetta per l'articolo 5 la modifica proposta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Si dia lettura allora del testo dell'articolo 5 che è stato approvato dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5.

La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui è data testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per conoscere: 1) le ragioni per le quali, a quindici anni di distanza si è ritenuto di dover imporre agli agricoltori benemeriti la restituzione di somme che i detti agricoltori avevano ricevuto dallo Stato senza alcun obbligo di restituzione; 2) se non ritengano perciò opportuno di sospendere e proporre l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, che apparisce al primo esame incostituzionale, perchè contrario ai principi di moralità, cui lo Stato per primo deve sentirsi legato (1806).

MERLIN Umberto.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di dover intervenire per ottenere che il capolinea tramviario di San Cristoforo (Milano) sia convenientemente avvicinato alla stazione ferroviaria omonima, come giustamente richiedono i viaggiatori che per necessità di lavoro quotidianamente arrivano e ripartono da detta stazione (1818).

SAMEK LODOVICI, GASPAROTTO.

1948-51 - DCLXV SEDUTA

DISCUSSIONI

9 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Merlin Umberto sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta a suo turno. L'interrogazione dell'onorevole Samek Lodovici, per cui è stata richiesta risposta scritta, sarà trasmessa al Ministro competente perchè dia la risposta nei termini regolamentari.

Domani seduta pubblica alle ore 10 e seduta segreta alle ore 11 con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

SEDUTA PUBBLICA

Votazione per le nomine di un Vice Presidente e di un Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

ALLE ORE 11

SEDUTA SEGRETA

I. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (*Doc. CXXXIV*).

II. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (*Doc. CLIV*).

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti